

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1303 del 13/03/2017
Oggetto	D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Ditta: SOCIETÀ COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE - RIMINI. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di RIMINI, Via EMILIA, 113, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272 D.lgs. 152/2006, autorizzazione ex art. 124 D.lgs. 152/2006 allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale e allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura nera, comunicazione in materia di impatto acustico. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di RIMINI, con protocollo 141230/2016. Revoca del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 86 del 10.04.2012.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1354 del 13/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tredici MARZO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – L.R. n. 13/2015. Ditta: SOCIETÀ COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE - RIMINI. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di RIMINI, Via EMILIA, 113, ricomprensente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272 D.lgs. 152/2006, autorizzazione ex art. 124 D.lgs. 152/2006 allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale e allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura nera, comunicazione in materia di impatto acustico. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di RIMINI, con protocollo 141230/2016. Revoca del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 86 del 10.04.2012.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- gli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;

- l'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 che stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art. 125 del D.lgs. n. 152/2006 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali;
- l'art. 113 del D.lgs. n. 152/2006 che assoggetta alla disciplina regionale gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
- la Del. G.R. n. 286/2005 Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne e la Del. G.R. n. 1860/2006 - Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della precedente;
- il regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02.04.2007;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii. che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-

Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;

- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che alla Ditta richiedente sono stati rilasciati i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale dalla Provincia di Rimini, riferiti all'impianto in oggetto:

- iscrizione al n. 70 del Registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti, avvenuta con Provvedimento n. 86 del 10.04.2012, a seguito di comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006, inoltrata dalla ditta il 24.09.2001 e rinnovata da ultimo il 13.07.2011;
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale di cui alla Parte terza del D.lgs. n. 152/2006 (art. 124), rilasciato dalla Provincia di Rimini, con Provvedimento n. 45 del 29.02.2012;
- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del D.lgs. n. 152/2006, comunicata alla Provincia di Rimini, di cui alla nota prot. n. 10253 del 04.03.2008;

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti il 04.07.2016 (PRAT. SUAP. n. 141230/2016), così come integrata in data 23.08.2016, 02.12.2016, 23.12.2016, 23.01.2017 (direttamente trasmessa a questa Agenzia dalla ditta), 17.02.2017, lo Sportello Unico del Comune di RIMINI ha trasmesso istanza presentata dalla ditta SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di RIMINI, Via EMILIA, 113, per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- comunicazione finalizzata all'attività di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 e conseguente iscrizione ad apposito registro delle imprese – competenze Arpae;
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale ex

art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 (SO1) di competenza ARPAE;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura nera, ex art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 (SO2) di competenza del Comune di Rimini;
- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del D.lgs. n. 152/2006 di competenza ARPAE;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 di competenza del Comune di Rimini;

DATO ATTO CHE

- la società svolge nello stabilimento l'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (codici CER 17 09 04 e 17 03 02);
- il piazzale è adibito a deposito di materiali da costruzione per lavori stradali ed infrastrutture per i quali la società dichiara che trattasi di materiali nuovi, ove necessario protetti da involucri plastici, mentre le attrezzature soggette a riutilizzo vengono stoccate dopo accurato lavaggio;
- la ditta dichiara che non sono state apportate modifiche allo stato del piazzale ed agli impianti di trattamento, rispetto a quanto già autorizzato;
- è presente uno scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale, derivante dal dilavamento delle porzioni di piazzale utilizzate per lo stoccaggio di rifiuti da demolizione e miscele bituminose (codici CER 17 09 04 e 17 03 02);
- il dilavamento delle superfici scoperte, adibite allo stoccaggio dei rifiuti (codici CER 17 09 04 e 17 03 02), non si esaurisce con le acque di prima pioggia, ma si protrae per la durata dell'evento piovoso ed avviene anche in assenza di precipitazioni atmosferiche nel corso delle operazioni di umidificazioni dei cumuli, pertanto è riconducibile al CASO 2 – paragr. 8.1.1 della Delibera di G.R. 286/05;
- i rifiuti (CER 17 03 02) vengono stoccati su area impermeabile di 296 m², mentre i rifiuti (CER 17 09 04) su area impermeabile di 869 m². Le 2 aree sono separate e delimitate per l'intero perimetro da un cordolo;
- per le 2 aree sono presenti 2 distinti sistemi di trattamento in continuo dei reflui confluenti nell'unico scarico che si immette nel fosso di scolo costeggiante la ferrovia;

- il trattamento dei reflui provenienti dal settore destinato allo stoccaggio dei rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione (CER 17 09 04) prevede la sola fase di sedimentazione mentre per il trattamento dei reflui proveniente dal settore destinato allo stoccaggio dei rifiuti costituiti da miscele bituminose (CER 17 03 02) si prevede la separazione oli+sedimentazione mediante vasca di sedimentazione e successivo filtro a coalescenza;
- il sistema complessivo di scarico, così come prospettato, viene ritenuto conforme agli indirizzi esplicativi di cui alla Delibera di G.R. 14/02/05 n. 286 e Delibera di G.R. 18/12/06 n. 1860;
- è presente inoltre uno scarico di acque reflue industriali derivante dal lavaggio automezzi e lavaggio parti meccaniche in officina, oltre ad uno scarico di acque di prima pioggia derivante dall'area rifornimento veicoli in pubblica fognatura (competenza comunale);
- per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, nello stabilimento si svolge l'attività di saldatura, ricompresa nell'elenco riportato all'Allegato IV Impianti ed attività in deroga – Parte II Impianti ed attività di cui all'art. 272 comma 2- (Saldatura di oggetti e superfici metalliche) del D.lgs. n. 152/2006 - parte quinta, per la quale la società si è avvalsa dell'autorizzazione di carattere generale predisposta dalla Regione Emilia-Romagna di cui alla DGR 2236/2009 e ss.mm.ii. punto 4.29;
- nello stabilimento non si svolgono attività di frantumazione e vagliatura del materiale inerte, pertanto si ritiene che lo stabilimento non sia soggetto all'art.269 del D.lgs.152/06, tuttavia al fine di limitare la diffusione di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio di materiali inerti, la società dichiara di adottare accorgimenti gestionali quali la bagnatura dei cumuli e delle vie di transito, pulizia delle ruote degli autocarri, limitazione della velocità dei mezzi e stoccaggio dei materiali sfusi in appositi box compartimentati;

ACQUISITI agli atti:

- l'esito istruttorio favorevole all'autorizzazione per la parte afferente la competenza comunale (autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura nera nonché impatto acustico) trasmesso dal Comune di RIMINI, con nota prot. n. 276806 del 30.12.2016, che per quanto attiene allo scarico, fa propria la nota di HERA prot. n. 132788 del 14.12.2016 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, quale allegato "A";

- la nota Prot. n. 1084 del 03.02.2017, con cui, su richiesta della Struttura scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica, il cui contenuto si condivide, relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (attività di recupero rifiuti, autorizzazione agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale e autorizzazione alle emissioni in atmosfera), con l'adozione di prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, resa il 01.02.2017, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

DATO ATTO che il tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia-Romagna di cui alla Deliberazione del Direttore Generale DEL-2016-66 del 25.05.2016 prevede, per il rilascio della presente autorizzazione, un importo pari a € 516,00 (€ 221,00 per autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale + € 26,00 per la comunicazione dell'esercizio in procedura semplificata di recupero rifiuti + € 269,00 per l'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera);

CONSIDERATO che la Società richiedente l'autorizzazione ha impropriamente versato, quali oneri amministrativi all'atto della presentazione dell'istanza € 788,00 e che pertanto ha diritto al rimborso di € 272,00;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, dei pareri citati, degli esiti istruttori favorevoli di competenza comunale relativi ad autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura nera nonché e all'impatto acustico, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO OPPORTUNO revocare il Provvedimento n. 86 del 10.04.2012 della Provincia di Rimini in quanto sostituito dalla presente Autorizzazione Unica ambientale;

SENTITO il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

VISTI:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;

DATO ATTO che il presente Provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Agenzia;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. di adottare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b. del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, alla ditta SOCIETÀ COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE con sede legale e sede dell'impianto in Comune di RIMINI - VIA EMILIA, 113, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (istanza pervenuta al SUAP del Comune di RIMINI, con protocollo n. 141230/2016) ricomprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali, fatti salvi i diritti di terzi:
 - iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere

operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 di competenza ARPAE;

- autorizzazione di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, allo scarico di acque meteoriche di dilavamento, nella cunetta stradale adiacente al piazzale (SO1) di competenza ARPAE, avente le seguenti coordinate UTM – WGS84:
 - . scarico, ASSE X 302600.00 – ASSE Y 4882670.00;
 - . pozzetto di ispezione, ASSE X 302600.00 – ASSE Y 4882660.00;
- autorizzazione di cui all'art. 124 del D.lgs. n.152/2006, allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura nera (SO2) – competenza Comune;
- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del D.Lgs. n. 152/2006 di competenza ARPAE;
- comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 di competenza del Comune di Rimini;

nel rispetto di quanto segue:

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI:

2. di dare atto, per quanto di competenza dell'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, che la ditta in oggetto, con sede dell'impianto in Comune di RIMINI - VIA EMILIA, 113, è iscritta al

numero 70 del 13.03.2017

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici rifiuti (decisione 2014/955/UE)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a)	Operazioni consentite (*)
7.1	170904	100	14.500	R13
7.6	170302	480	20.000	R13

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006

3. di rammentare a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
4. di predisporre gli atti necessari per il rimborso di € 272,00, impropriamente versati quali oneri amministrativi all'atto della presentazione dell'istanza, a favore della ditta SOCIETÀ COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE;
5. nello svolgimento dell'attività ex artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) i cumuli dei rifiuti non dovranno superare i 4 metri di altezza;
 - b) sui cumuli non potranno essere realizzate rampe o sopraelevazioni;
 - c) in occasione delle movimentazioni dei rifiuti e comunque nella contingenza di evidenti fenomeni di diffusione nell'ambiente del materiale polverulento, dovrà essere mantenuto in funzionamento un impianto di umidificazione dei cumuli e delle aree scoperte atto all'eliminazione del materiale polverulento aereo disperso;
 - d) la fruibilità degli spazi dedicati alla gestione dei rifiuti, dovrà essere gestita nello scrupoloso rispetto della suddivisione delle aree come rappresentata in planimetria allegata alla comunicazione;
 - e) il fondo dell'area di pertinenza della ditta dovrà essere mantenuto in condizioni tali da evitare l'impaludamento dello stesso e la formazione di irregolarità che vadano a compromettere la raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento;
 - f) dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
 - g) dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
 - h) i rifiuti, gestiti e prodotti, dovranno essere mantenuti entro il perimetro del box utilizzato, dovranno essere separati per codice CER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante codice CER e denominazione del rifiuto stoccato;
 - i) i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
 - j) nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti

dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;

k) al fine di contenere la diffusione di polveri, la società dovrà adottare le seguenti precauzioni:

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELLE POLVERI		
Impianto/Attività	Descrizione fase	Soluzioni
Movimentazione e stoccaggio inerti e deposito rifiuti derivanti da movimentazioni stradali	Arrivo rifiuto da trattare	Bagnatura con cadenza regolare dei piazzali e delle vie interne (in particolar modo durante la stagione estiva) mediante autocisterna o altro sistema idoneo
		Camion provvisti di idonee coperture (telone). Velocità degli autocarri e di tutti i mezzi a 30 km/h.
	Scarico	Scarico del materiale per la formazione dei cumuli ponendo attenzione a limitare al minimo tecnicamente possibile le altezze di caduta del materiale. Eventuale bagnatura.
	Cumuli/stoccaggio	I cumuli che per tipologia di materiale e/o causa condizioni climatiche (stagione estiva o periodi maggiormente siccitosi, vento superiore ai 3.0 m/s) possano generare emissioni diffuse, devono essere sottoposti a bagnatura.
		Stoccaggio dei materiali alla rinfusa in appositi box compartimentati.
Generale	Movimentazione	Durante le eventuali fasi di movimentazione limitare al massimo l'emissione di polveri e nel caso procedere alla bagnatura con cadenza regolare dei piazzali e delle vie interne (in particolar modo durante la stagione estiva) mediante autocisterna o altro sistema idoneo e del materiale movimentato.
		Pulizia delle ruote degli autocarri prima dell'uscita dei mezzi sulla viabilità ordinaria, al fine di limitare l'imbrattamento della medesima con la polvere.

6. si rammenta che:

l) i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne

- attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006;
- m) l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii.;
 - n) il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, dello stesso D.lgs. n. 152/2006;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO, NELLA CUNETTA ADIACENTE AL PIAZZALE (SO1):

7. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) i due scarichi parziali provenienti dai due distinti impianti di trattamento devono rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi industriali di cui alla Tab. 3 dell'all. 5 al D.lgs. 152/06;
- b) si dovranno evitare ristagni superficiali dovuti allo scarico;
- c) la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
- d) lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile per il campionamento in conformità alle disposizioni di cui al punto 3 dell'art. 101 del D.lgs. 152/06 prevedendo la possibilità di campionamento dei due scarichi parziali proveniente dai due distinti impianti di trattamento;
- e) le superfici scolanti (intendendo l'intero piazzale) devono essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento. La pulizia delle superfici, inoltre, dovrà essere eseguita con continuità e comunque prima di provvedere ad ogni loro eventuale lavaggio;
- f) nel caso in cui si verificano sversamenti accidentali significativi si deve eseguire immediatamente la pulizia delle superfici interessate, a secco oppure utilizzando idonei materiali inerti assorbenti. I materiali derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alle direttive in materia di gestione dei rifiuti;

- g) è fatto obbligo di annotare tutte le operazioni di manutenzione cui sarà sottoposto l'impianto di trattamento su apposito registro, da tenere presso la sede dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo;
- h) la ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare di insudiciare e imbrattare la strada pubblica e le sue pertinenze, apportare o spargere fango e detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli come previsto dal Codice della Strada;
- i) nel caso si verificano imprevisti tecnici, che modifichino il regime e la qualità dello scarico descritti nella documentazione e autorizzati, tali da costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, la Ditta dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE Servizio Territoriale, indicando le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- j) il bypass presente nel sistema fognario sullo scarico dell'autolavaggio dovrà essere rigorosamente gestito attraverso un sistema automatizzato che impedisca lo scarico delle acque di lavaggio nella cunetta adiacente al piazzale;
- k) le pulizie effettuate sull'impianto, gli asporti dei fanghi e oli, operati da ditta specializzata, dovranno essere comprovati da apposita documentazione conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno cinque anni;
- l) i fanghi e gli oli dovranno essere allontanati e smaltiti secondo le modalità previste dalla parte IV del D.lgs.152/06;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA IN FOGNATURA NERA (SO₂):

8. valgono le prescrizioni dettate dal Comune di RIMINI nella propria nota prot. n. 276806 del 30.12.2016 e formulate nella nota di HERA prot. n. 132788 del 14.12.2016. Tali prescrizioni sono riportate nell'Allegato "A" quale parte integrante del presente provvedimento;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

9. per l'attività di saldatura, la società dovrà rispettare le prescrizioni previste al punto 4.29 della DGR 2236/2009 e s.m.i.;

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI:

10. eventuali modifiche **sostanziali** dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche **non sostanziali** devono invece essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - iii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006
11. qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
12. di revocare per le motivazioni riportate in premessa, il provvedimento della Provincia di Rimini n. 86 del 10.04.2012;
13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
14. di dare atto che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
15. che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
16. di invitare il Comune di RIMINI, a valutare eventuali revoche di titoli abilitativi in materia ambientale, di propria competenza, sostituiti dalla presente Autorizzazione Unica Ambientale;

17. il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di RIMINI per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE e AUSL;
18. in caso di inottemperanza si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, ferme restando le potestà sanzionatorie, attribuite dall'ordinamento in capo a Regioni, Province e Enti locali;
19. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
20. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
21. di dare atto che ARPAE esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
22. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
23. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



HERA S.p.A.
 Direzione acqua
 Via Razzaboni 80 41122 Modena
 tel. 059.407111 fax. 059.407040
 www.gruppohera.it

Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
 C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376
 Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745

Spett.le/Egr.
COMUNE di RIMINI
 Sportello Unico Attività Produttive
 del Comune di RIMINI
 Via Rosaspina, 7
 47900 Rimini
 sportello.unico@pec.comune.rimini.it

Originale PEC

Modena, li **14/12/2016**
 GS/fs prot.gen. n. **132788**

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*
 ■ Riferimento pratica n° 70/2016 Richiesta di parere Prot. Hera 84503 del 15/09/2016;

■ Responsabile dello scarico	Società Cooperativa Braccianti Riminese
■ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA EMILIA, 113 - RIMINI
■ Destinazione d'uso dell'insediamento	LAVAGGIO AUTOMEZZI
■ Potenzialità dell'insediamento	
■ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
■ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
■ Sistemi di trattamento prima dello scarico	vasca di prima pioggia con disoleatore e decantazione e disoleazione per acque di lavaggio mezzi
■ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA MARECCHIESE, 195 RIMINI

Vista l'istanza **Vs riferimento 00126420405-16062016-0901**

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi e acque di prima pioggia**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera. A tal proposito **entro tre anni** dal rilascio dell'AUA dovrà essere predisposta una copertura della platea del lavaggio scoperto o in alternativa, dovrà essere installata una elettrovalvola automatica, asservita a sensore di pioggia, in grado di deviare il flusso delle acque piovane ricadenti sulla platea stessa, alla rete fognaria bianca. Tale sistema dovrà altresì garantire l'afflusso delle acque di lavaggio alla rete fognaria nera. Al termine dei lavori dovrà essere data tempestiva comunicazione allo scrivente gestore, inviando nel contempo gli elaborati tecnici aggiornati, qualora necessari. Terminato l'utilizzo della platea di lavaggio mezzi, deve essere eseguito un risciacquo finale della stessa per eliminare eventuali residui.
- 4) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 5) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 6) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà

superare **0,5 l/sec.**

- 7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 8) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 9) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 10) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 11) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 12) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 13) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 14) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria **Tav. A3/4 Rev. 1 del ottobre 2016**, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti fognario depurativi

Dott. Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.